

UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2007, nel corso della quale - dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto della contestazione ed aver preso atto che la data in sovrimpressione al filmato risulta essere quella del 25 novembre 2006, come indicato nell'atto di contestazione - il rappresentante della società LA 9 S.p.A., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha evidenziato che le immagini contenute nella trasmissione visionata non integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto non si è in presenza di atti sessuali completi tra persone di sesso diverso o del medesimo sesso e le allusioni sessuali cui le scene riprodotte fanno cenno, non qualificano nei contenuti gli estremi della pornografia, nel senso di consapevole riprovevolezza del cittadino medio alle scene televisive imputate secondo il comune sentimento del pudore.

VISTE le memorie giustificative integrative in data 25 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0048805 del 30 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981, stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data di ricezione della segnalazione del Comitato Tv e Minori (12 gennaio 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "LA 9" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, trattandosi di fattispecie estranea all'ambito del Codice di autoregolamentazione Tv e minori alla cui applicazione è preposto il Comitato Tv e minori, e richiedendosi, pertanto, l'espletamento di attività intese alla individuazione delle violazioni e alla loro qualificazione finalizzate all'accertamento formale avvenuto

in data 20 aprile 2007, ossia in un arco di tempo ragionevole, stante la complessità delle valutazioni compiute dalla data di ricezione della segnalazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 9 S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito, attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 9 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) pari al triplo del minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9 Live", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.157/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 158/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GESTIONE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECHIARA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 1.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 21 maggio 2007, n.62/07/DICAM/N°PROC.1552/FB, notificato in data 8 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.1, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso sull'emittente "Telechiara" in data 27 dicembre 2006, nell'ambito del programma "Gente!" trasmesso tra le ore 19:37 e le ore 19:53, una intervista ad una ragazza minorenni che viene espressamente invitata dal conduttore a parlare male della propria insegnante;

VISTE le memorie giustificative in data 19 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041595 del 26 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 177/2005, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- l'intervista, della breve durata di venti secondi, è condotta con tono scherzoso e goliardico che fa escludere l'intenzione, da parte del presentatore, di strumentalizzare l'ingenuità della ragazza intervistata;

- la trasmissione non è autoprodotta ma è stata fornita da una società di produzione di programmi alla quale Telechiara ha provveduto a contestare formalmente l'accaduto;

- la linea editoriale della società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. non ha mai tollerato trasmissioni che potessero dare adito a contestazioni su problematiche relative alla tutela dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 4 luglio 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Gestione Telecomunicazioni S.r.l., dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto della contestazione, ha richiamato integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, osservando che anche dall'esame della registrazione emerge il tono scherzoso e goliardico della brevissima intervista (circa venti secondi) che ha dato luogo alla contestazione, ribadendo l'assoluta occasionalità dell'accaduto e ricordando la circostanza che la trasmissione è stata fornita da terzi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da "Telechiara", viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- il tono scherzoso e goliardico in cui viene svolta l'intervista non giustifica il comportamento del conduttore, che invita espressamente la ragazza minorenni da lui intervistata a parlare male della propria insegnante ("puoi andare a ruota libera e parlar male di lei") suscitando nei giovani in ascolto la legittimazione a mancare di rispetto ai propri insegnanti ed educatori;

- la circostanza che il programma oggetto di contestazione non sia stato prodotto dall'emittente non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 1.1 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, si prende atto della brevità dell'episodio che ha dato luogo alla contestazione e della occasionalità dell'accaduto;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha dichiarato che il fatto oggetto della contestazione si è verificato su un prodotto fornito da terzi ed è avvenuto al di fuori di qualsiasi volontarietà o predeterminazione da parte dell'emittente che dedica la massima attenzione alle tematiche della famiglia e non è mai stata coinvolta in infrazioni di nessun genere;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in Padova, via Cernaia n.84, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telechiara*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.1, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.158/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 550/07/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 8 LIVE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la nota del 27 novembre 2006, pervenuta all'Autorità il 28 novembre 2006 (prot. n. 59341) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso la lettera del Consigliere Diego Bottacin della Regione Veneto recante la segnalazione della trasmissione del programma dal titolo "Sesso in diretta" con messaggi promozionali di servizi "audiotex" a carattere erotico in data 27 novembre 2006 alle ore 7,30 da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8 live" della società LA 8 S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 796/I/2^ del 7 febbraio 2007 - in risposta alla nota della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 910 DICAM/06 del 5 dicembre 2006) di richiesta di invio della registrazione del programma segnalato - ha effettuato controlli presso l'emittente confermando la trasmissione in data 27 novembre 2006 del programma segnalato ed inviando il supporto magnetico contenente la registrazione di quanto andato in onda;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 21 maggio 2007, n. 63/07/DICAM/N°PROC.1554/FB, notificato in data 14 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla citata società LA 8 S.r.l. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8 live", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 27 novembre 2006, dalle ore 00:47 alle ore 08:14 un programma promozionale di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) nel corso del quale la protagonista si intrattiene in diretta telefonica con i telespettatori esibendo il proprio corpo nudo in atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale;

VISTE le memorie giustificative in data 9 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045137 dell'11 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione tra le ore 7:00 e le ore 8:14 del programma oggetto di contestazione è da imputarsi ad un malfunzionamento verificatosi nel software per la pianificazione dei palinsesti, per effetto del quale le immagini promozionali di fascia oraria notturna sono andate in onda in orari vietati dalla legge;

UDITA la parte in audizione in data 6 agosto 2007, nel corso della quale il rappresentante della società LA 8 S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha ribadito che la protrazione della programmazione notturna fino alle ore 8:14 è stata causata da un difetto impreveduto ed imprevedibile dell'apparato ed ha eccepito, altresì, la tardività dell'atto di contestazione in quanto notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;

- la circostanza che si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura di gestione della messa in onda non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacchè grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di

specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese all'acquisizione del supporto magnetico contenente la registrazione del programma ed alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 23 aprile 2007, ossia in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione della registrazione del programma segnalato (7 febbraio 2007);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di sei volte il minimo pari a euro 15.492,00 (quindicimilaquattrocentonovantadue/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che i messaggi promozionali di servizi *audiotex* sono andati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 per causa non prevedibile e per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società LA 8 S.r.l. con sede in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8 live", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.492,00 (quindicimilaquattrocentonovantadue/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, commi 3, lettera a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.550/07/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.


Roma, 31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 4.....  
(QUATTRO.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1.....  
a pag. 4.....

IL FUNZIONARIO  


**DELIBERA N. 164/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "MED 1") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2007 ed in particolare nella prosecuzione dell'8 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 30 maggio 2007, n.70/07/DICAM/N°PROC.1563/FB, notificato in data 14 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 27 gennaio 2007 a partire dalle ore 01:31 un programma promozionale di servizi "audiotex" e, a partire dalle ore 23:01, una televendita di video pornografici recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 13 luglio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045981 del 16 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 27 gennaio 2007) e

la notifica dello stesso (14 giugno 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione (segnalazione dell'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni del 21 febbraio 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 18 settembre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Telemed S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha richiamato, in particolare, le eccezioni di nullità dell'atto di contestazione sia con riferimento alla tardività, sia con riferimento alla formale assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni difensive;

RILEVATO che in data 18 settembre 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento ed è stata altresì consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da Telemed S.p.A., viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata tra le molteplici segnalate dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni nella programmazione di "Med

l" del 27 gennaio 2007 (oltre che trasmissione di programmi di genere erotico, programmi di cartomanzia e lotto in fasce orarie non consentite) sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 23 aprile 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento della registrazione del programma segnalato (1° marzo 2007);

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 27 gennaio 2007 a partire dalle ore 01:31 (programma promozionale di servizi audiotex) e a partire dalle ore 23:01 (televendita di video pornografici);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società Telemed S.p.A. con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n.4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Med 1", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 164/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 165/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMED S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE “TELEMED 2”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177  
(PROCEDIMENTO N. 1564/LF)****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 novembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 5 giugno 2007, n. 72/07/DICAM/N°PROC.1564/LF, notificato in data 20 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche il 10 febbraio 2007 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 18 luglio 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 47990 del 25 luglio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione non contiene la formale assegnazione del termine di quindici giorni ai sensi dell’articolo 18, della legge 689/81, per la presentazione delle giustificazioni, nonché l’avvertimento che in difetto l’Autorità procederà ai sensi di legge nella parte dispositiva dell’atto, ma solo nelle precisazioni che precedono la contestazione della violazione;